RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 34

Consulenti legali in diritto estero

Presso ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati e' istituito il registro dei consulenti legali in diritto estero. Sono iscritti nel registro, a domanda, coloro che sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato in uno Stato non appartenente all'Unione europea con il quale e' in vigore con l'Italia un trattato o un'intesa che, a condizione di reciprocita', consente la prestazione di servizi di consulenza legale sul diritto dello Stato di origine. Ai fini del presente articolo, per Stato di origine si intende lo Stato presso il quale il consulente ha conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione forense. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, per effetto dell'iscrizione nel registro il consulente legale in diritto estero puo' prestare esclusivamente, in forma singola o associata, attivita' di consulenza sul diritto dello Stato di origine e sul diritto internazionale, anche se connessa all'attivita' giurisdizionale. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 3, il consulente legale in diritto estero osserva il codice deontologico forense ed e' soggetto a responsabilita' disciplinare. La funzione disciplinare e' esercitata dal consiglio distrettuale di disciplina competente secondo i criteri dettati dall'articolo 72, comma 1. I consulenti legali in diritto estero sono tenuti all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo le modalita' stabilite dal Consiglio nazionale forense, salvo quanto previsto dagli accordi internazionali in materia di iscrizione sociale. La perdita dell'abilitazione conseguita nello Stato di origine o la violazione dei limiti di cui all'articolo 4, costituiscono causa di cancellazione dal registro. Le modalita' di tenuta del registro di cui al comma 1 sono disciplinate con il decreto di cui all'articolo 26, comma 4.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	II — Albi, elenchi e registri
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-34-consulenti-legali-in-diritto-estero

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it